



via Mattioli, 8 – 38122 Trento  
☎ +39(0)461914499  
[segr.linguisticotrento@scuole.provincia.tn.it](mailto:segr.linguisticotrento@scuole.provincia.tn.it)  
[dir.linguisticotrento@scuole.provincia.tn.it](mailto:dir.linguisticotrento@scuole.provincia.tn.it)  
[www.linguisticotrento.it](http://www.linguisticotrento.it)  
C.F. 96093040226  
SWIFT CODE BPCVIT2S  
IBAN IT02R052160180000000444388



## DETERMINAZIONE N. 71.

**OGGETTO: Affidamento della fornitura di un fax.**

Addì sette del mese di luglio dell'anno duemilaventuno.

### LA DIRIGENTE

- VISTO** che, a seguito della scadenza del contratto di noleggio di una fotocopiatrice con funzioni di fax, non rinnovato, data la disponibilità di analoghe macchine più moderne e nuove presso l'Istituto, non è al momento presente alcun fax;
- VISTO** che per le comunicazioni con soggetti esterni all'Istituto, l'utilizzo del fax, seppure assai limitato rispetto agli anni scorsi è comunque ancora necessario da richiedere l'acquisto di uno strumento sostitutivo rispetto alla fotocopiatrice, non più presente nell'edificio scolastico che svolgeva tale funzione;
- VISTO** che per attivare la funzione fax in una delle fotocopiatrici presenti in Istituto il costo prospettato per acquistare la relativa scheda da inserire nella macchina risulta di circa seicento euro, I.V.A. esclusa, come indicato dalla ditta affidataria del servizio di assistenza delle fotocopiatrici, Flemi Service S.r.l., presenti all'interno dell'edificio scolastico, risultando pertanto più conveniente l'acquisto di un fax;
- RITENUTO** necessario procedere pertanto all'acquisto di un fax, il cui costo è stato quantificato dalla suddetta ditta in euro **341,60.=** (trecentoquarantuno/60), I.V.A. inclusa, secondo l'offerta inviata informalmente all'Istituto;
- CONSIDERATA** congrua l'offerta presentata dalla ditta Flemi Service Srl, rispetto alla qualità del prodotto proposto;
- VISTA** la circolare prot. n. 2014 – S166/142095 – 3.2.1 di data 14 marzo 2014 con oggetto "approvvigionamento di beni e servizi da parte delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali", che prevede, la nullità degli atti contrattuali non effettuati attraverso procedure telematiche di acquisto tramite il sistema denominato Mercurio (Convenzioni APAC, MEPAT, gare telematiche) o i programmi CONSIP (MEPA);
- VISTA** la determinazione dirigenziale n. 1 di data 14 gennaio 2020 del Servizio Gestioni patrimoniali e logistica della Provincia autonoma di Trento con oggetto "Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 55 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s. m.: adeguamento dei valori in base ai dati I.S.T.A.T.";

**CONSIDERATO** che l'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s. m., recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento", consente la conclusione del contratto a trattativa diretta presso la ditta ritenuta idonea, mediante il negozio elettronico del sistema denominato "Mercurio", qualora l'importo del contratto non superi euro **47.000,00.=** (quarantasettemila/00), oneri fiscali esclusi;

**VISTO** l'articolo 16, comma 2, della legge provinciale n. 2 del 9 marzo 2016, recante "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016", che al comma 4, lettera a), consente l'affidamento motivato di una fornitura con il criterio del prezzo più basso qualora l'importo non superi la soglia indicata all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale n. 23 del 19 luglio 1990, recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento";

**VISTO** l'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s. m., recante "Codice dei contratti pubblici", che prevede nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti, di procedere per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a **40.000,00.=** (quarantamila/00) euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**VISTA** la circolare dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti del Servizio contratti e centrale acquisti prot. n. S170/ J 5/356942/3.5/225-12 di data 08 luglio 2015, con oggetto: "Indicazioni in materia di contratti di appalto", e in particolare i paragrafi denominati "Codice di comportamento" e "Oneri della sicurezza nei contratti di appalto di servizi e forniture";

**VISTO** che per la fornitura e consegna del prodotto oggetto di contratto, svolta dal personale della ditta affidataria presso l'Istituto, non ricorrono i presupposti tecnici per la sussistenza di oneri di sicurezza dovuti ad interferenze con altre attività effettuate presso i locali dell'Istituzione scolastica, trattandosi di mera fornitura di attrezzature, per le quali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3bis, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s. m., recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", non corre l'obbligo di prevedere eventuali oneri per la sicurezza, né di redigere il documento unico di valutazione dei rischi con riferimento alle prestazioni e alle forniture di prodotti oggetto di contratto;

**VISTO** pertanto che il valore degli oneri per la sicurezza rispetto ai presenti appalti di forniture è pari ad euro zero;

**VISTA** la circolare prot. n. 91934/0321 – SaC di data 14 febbraio 2011, avente ad oggetto "Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" Articolo 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari;

- VISTO** che il personale dell'Istituzione scolastica, ai sensi dell'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", come successivamente modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, ha provveduto ad acquisire per gli affidamenti della fornitura dei suddetti prodotti i seguenti codice identificativo di gara: **Z7B3264EF6**;
- VISTA** la legge 14 settembre 1979, n. 7, e s. m., recante "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento", ed in particolare l'articolo 55, comma 2, nonché il relativo regolamento di contabilità approvato con decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18 – 48/Leg.;
- VISTO** l'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2009, n. 20 - 22/Leg., registrato dalla Corte dei conti, recante "Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 16 della legge provinciale 07 agosto 2006 n. 5), che al comma 1) recita che "La gestione finanziaria compete al dirigente dell'istituzione";
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e in particolare l'articolo 56 e l'allegato 4/2;
- VISTO** il bilancio finanziario di previsione 2021 – 2023, approvato dal Consiglio dell'Istituzione in data 23 dicembre 2020 con deliberazione n 15, inviato al Servizio Istruzione con nota prot. n. 12982 di data 24 dicembre 2020 ai fini dell'approvazione da parte della Giunta provinciale;
- VISTO** il bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023, adottato con determinazione dirigenziale n. 137 del 24 dicembre 2020;
- VISTA** la deliberazione della Giunta provinciale n. 351 di data 5 marzo 2021 di approvazione dei bilanci di previsione e relativi programmi triennali delle attività delle istituzioni scolastiche e formative provinciali per gli esercizi finanziari 2021 - 2023, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e degli articoli 78 bis 1 e 78 bis 2 della legge provinciale di contabilità;
- ACCERTATA** la disponibilità di fondi, a copertura delle spese per l'acquisto delle attrezzature sopra descritte, rispettivamente al capitolo delle spese **402350**, denominato "hardware", dell'annualità 2021 del bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023;
- VISTO** l'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2009, n. 20 - 22/Leg., registrato dalla Corte dei conti, recante "Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 16 della legge provinciale 07 agosto 2006 n. 5), che al comma 1) recita che "La gestione finanziaria compete al dirigente dell'istituzione";
- VISTO** l'articolo 23, comma 2, lettera d), della legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 e s. m.,

recante: "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", che stabilisce che il dirigente "adotta i provvedimenti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, tenuto conto delle competenze del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti previste dagli articoli 22 e 24";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 e s. m., recante: "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia", in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera e), dello stesso decreto;

**CONSIDERATO** che il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) verrà richiesto dal personale dell'Istituzione scolastica in occasione della stipula del contratto nonché ai fini del pagamento della fatture al soggetto fornitore del bene;

**VISTA** la legge provinciale n. 7/1997 e s. m. recante: "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento", che individua all'art. 3 quali funzioni dei dirigenti generali e dei dirigenti di servizio la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa, nonché nell'ambito delle mansioni ad essi attribuite dalla legge la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi, dell'attuazione dei programmi, dell'applicazione delle direttive e dell'osservanza delle priorità definite dalla Giunta stessa;

**VISTO** il D.P.G.P. n. 6/78/Leg. di data 26 marzo 1998 e s. m., registrato dalla Corte dei Conti in data 01 giugno 1998, reg. 1, fgl. 5, con cui è stato emanato il regolamento recante: "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti" e la deliberazione della Giunta Provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

**CONSIDERATI** gli elementi di fatto e di diritto indicati nelle premesse;

determina

per le motivazioni espresse in premessa:


1. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s. m., mediante trattativa diretta, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, della stessa legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s. m., dell'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s. m., recante "Codice dei contratti pubblici", mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, l'acquisto attraverso il mercato elettronico, mediante ordine diretto indirizzato alla ditta Flemi Service S.r.l, con sede a Trento, di un fax al costo unitario di euro **341,60.=** (trecentoquarantuno/60), I.V.A. inclusa;
2. di autorizzare il responsabile amministrativo ad impegnare la spesa, derivante dall'adozione del presente provvedimento, per la fornitura delle attrezzature e delle attività indicate al precedente punto 1), con beneficiario la ditta Flemi Service S.r.l, con sede a Trento, per l'importo complessivo di euro **341,60.=** (trecentoquarantuno/60), I.V.A. inclusa, al capitolo delle spese **402350**, denominato "hardware" dell'annualità 2021 del

bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023, coerentemente con l'esigenza di esigibilità, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e del relativo allegato 4/2";

3. di dare atto che il codice identificativo di gara, relativo all'affidamento della fornitura dei prodotti indicati ai punti precedenti, è il seguente: **Z7B3264EF6**;
4. di dare atto che questa determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento di attuazione della L. P. n. 7/1997 e s. m., approvato con D.P.G.P. n. 6/78/Leg. di data 26 marzo 1998.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- Maria Pezzo -



Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di prenotazione in relazione alle verifiche di cui all'articolo 56 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e s. m.

Il responsabile amministrativo scolastico

dottor Paolo Mariucci

